

CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 - CIG 6522411FD0

LOTTO 2 - CIG 652245327D

LOTTO 6 - CIG 6522770814

LOTTO 9 - CIG 6522835DB6.

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 3 ottobre 2018 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

SINTESI S.P.A., sede legale in Roma, Via Salaria n. 222 - 00198, capitale sociale Euro 615.762,40=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 03533961003, R.E.A. RM-676552, P. IVA 03533961003, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Salaria n. 222, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore e Legale Rappresentante Dott.ssa Giuseppina Caporale, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Sintesi Sanità S.r.l. con socio unico con sede in Corso Buenos Aires n. 77 - 20124 Milano, capitale sociale Euro 10.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n.14530191007, R.E.A.2516460, P.IVA 14530191007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Salaria n. 222, la mandante Adecco Formazione S.r.l. con sede in Milano Via Tolmezzo, 15, capitale sociale Euro 50.000,00 =i.v, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 13081080155, R.E.A. 1612792, P. IVA 13081080155, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Salaria n. 222, la mandante Archè S.c.ar.l., con sede legale in Roma, Viale dei Salesiani, 43 - 00175, capitale sociale Euro 20.125,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 10437871006, R.E.A. 1233011, P. IVA 10437871006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Salaria n. 222, la mandante CSA Team s.r.l., con sede legale in L'Aquila, Località Boschetto di Pile s.n.c., capitale sociale Euro 10.000=i.v, iscritta al Registro delle Imprese di L'Aquila al n. 01764710669, R.E.A. 118977, P. IVA 01764710669, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Salaria n. 222, la mandante NIER Ingegneria S.p.A., con sede legale in Castel Maggiore (BO), Via Bonazzi n.2, capitale sociale Euro 1.500.000,00=i.v, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02242161202, R.E.A. 423424, P. IVA 02242161202, domiciliata ai fini del presente atto in Roma,

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni – ed. 4 – ID 1619

Convenzione Lotti 1, 2, 6, 9

Via Salaria n. 222, e la mandante Projit S.r.l., con sede legale in Roma, Via Giorgio Scalia 39, capitale sociale Euro 70.400,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07273351002, R.E.A. 1022976, P. IVA 07273351002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Salaria n. 222, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Marino Avv. Cesare Vocaturo repertorio n. 11636, raccolta n. 6944;(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 9 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28/12/2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-251 del 29/12/2015 ;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti n. 1, 2, 6 e 9 della procedura di cui sopra e a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva in favore di Consip S.p.A. :
 - per il lotto 1 in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente n. IM 000036861 per un importo di Euro 300.000,00= (trecentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, la cauzione rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente serie IM Nr. 36865 per un importo pari ad Euro 46.150,00= (quarantaseimilacentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità rilasciata dalla

- AIG EUROPE SA ed avente n. IFL0013284 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- per il lotto 2 rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente n. IM 000036862 per un importo di Euro 300.000,00= (trecentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, la cauzione rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente serie IM Nr. 36866 per un importo pari ad Euro 28.050,00 (ventottomilacinquanta) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla AIG EUROPE SA ed avente n. IFL0013285 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
 - per il lotto 6 rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente n. IM 000036863 per un importo di Euro 300.000,00= (trecentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, la cauzione rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente serie IM Nr. 36867 per un importo pari ad Euro 24.850,00 (ventiquattromilaottocentocinquanta) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla AIG EUROPE SA ed avente n. IFL0013286 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
 - per il lotto 9 rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente n. IM 000036864 per un importo di Euro 300.000,00= (trecentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, la cauzione rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente serie IM Nr. 36868 per un importo pari ad Euro 29.450,00 (ventinovemilaquattrocentocinquanta) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla AIG EUROPE SA ed avente n. IFL0013287 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "H" (Errata Corrige e chiarimenti ricevuti in fase di gara), l'Allegato "I" (Informativa sul trattamento dei dati personali); l'Allegato "L" (Fac-simile Nomina a Responsabile del trattamento dei dati).

ARTICOLO 2 - ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Corrispettivi e tariffe**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - e) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - f) **Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I**: il documento di cui all'Allegato "F";
 - g) **Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore**: il documento di cui all'Allegato "G";
 - h) **Errata Corrige e chiarimenti ricevuti in fase di gara**: il documento di cui all'Allegato "H";
 - i) **Informativa sul trattamento dei dati personali**: il documento di cui all'Allegato "I";
 - j) **Fac-simile Nomina a Responsabile del trattamento dei dati**: il documento di cui all'Allegato "L";
 - k) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio di imprese risultati aggiudicatari di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e prescritto;
 - l) **Ordinativo Principale di Fornitura**: corrisponde all'"Ordinativo di Fornitura" come definito nelle Condizioni Generali ed è, pertanto, il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa, inclusi i relativi Allegati tra i quali anche l'Offerta del Fornitore;
 - m) **Attivazione del servizio**: data di inizio di erogazione dei servizi richiesti, indicata dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura secondo le modalità di cui al successivo art. 7;

- n) **Atto aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura:** documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura integrando/modificando le condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano Dettagliato delle Attività e/o nel Verbale di Consegna;
- o) **Canone:** corrispettivo economico con cui sono compensate le Attività a Canone. L'importo del canone annuo è determinato in funzione dei prezzi di cui all'Allegato 9 al Disciplinare, al netto del ribasso offerto in sede di Gara dal Fornitore, e di quanto specificato nel Piano Dettagliato delle Attività;
- p) **Contratto/i di Fornitura o Contratto/i attuativo/i:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo Principale di Fornitura - compresi i relativi eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Intervento -, che recepisce l'insieme delle prescrizioni e condizioni fissate nella Convenzione e relativi Allegati;
- q) **Corrispettivo extra canone:** corrispettivo economico con cui sono compensate le Attività Extra Canone. Il corrispettivo extra canone è determinato in funzione dei prezzi di cui all'Allegato 9 al Disciplinare, al netto del ribasso offerto in sede di Gara dal Fornitore, e di quanto specificato nel Piano Dettagliato delle Attività;
- r) **Importo massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente a Euro 10.200.000,00 IVA esclusa per il lotto 1; Euro 13.000.000,00 IVA esclusa per il lotto 2; Euro 17.400.000,00 IVA esclusa per il lotto 6 e Euro 9.100.000,00 IVA esclusa per il lotto 9. L'importo massimo non comprende l'importo del plafond;
- s) **Lotto:** l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nell'ambito geografico delimitato dal territorio (e relativi confini) delle seguenti Regioni:
 - Lotto 1 Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
 - Lotto 2 Lombardia e Trentino Alto Adige;
 - Lotto 6 Lazio;
 - Lotto 9 Calabria e Sicilia;
- t) **Ordine di attività extra canone:** documento con il quale l'Amministrazione Contraente richiede e/o autorizza una specifica attività straordinaria, la cui esecuzione è remunerata con un corrispettivo extra-canone, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
- u) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
- v) **Piano Dettagliato delle Attività:** documento redatto dal Fornitore a seguito del sopralluogo, necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei servizi. Il PDA, suddiviso in apposite sezioni, descrive i servizi ordinati;
- w) **Plafond o Plafond aggiuntivo:** è l'importo addizionale, rispetto all'importo massimo della presente Convenzione, il cui utilizzo è disciplinato nella medesima Convenzione ed al Paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico. La somma dell'importo massimo e del plafond aggiuntivo costituisce l'importo massimo complessivo;
- x) **Programma Operativo delle Attività:** programma semestrale, su base giornaliera, con schedulazione anche in forma grafica di tutte le attività da eseguire nel periodo di riferimento;

- y) **Responsabile del Servizio:** la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente responsabile della Convenzione in oggetto nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti;
 - z) **Supervisore:** rappresentante dell' Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti fra l' Amministrazione Contraente e il Fornitore per la gestione del Ordinativo di Fornitura. Al Supervisore verrà demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del Contratto attuativo e diventerà l'interfaccia ed il rappresentante dell'Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore;
 - aa) **Unità Produttiva:** struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
 - bb) **Verbale di Consegna:** documento da predisporre successivamente all'emissione all'Ordinativo Principale di Fornitura con il quale il Fornitore prende formalmente in carico l'edificio per l'esecuzione dei servizi.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei Servizi relativi

alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni dei Lotti 1, 2, 6, 9, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology". Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) limitatamente alle attività indicate nel Capitolato Tecnico e ricompresi nelle seguenti macro categorie:

- Ambito Gestione e Coordinamento:
 - Segreteria Organizzativa
 - Assistenza nelle relazioni
 - Sistema Informativo del Servizio Integrato
 - Coordinamento centrale
 - Integrazione Gestionale servizi appaltati a terzi
- Ambito Organizzazione:
 - Supporto all'organizzazione funzionale della PA
 - Gestione del Sistema Premiante Inail
- Ambito Tecnico:
 - Valutazione dei Rischi, RSPP e ASPP
 - Pianificazione delle Misure di Adeguamento
 - Pianificazione dell'emergenza
 - Redazione del DUVRI
 - Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
 - Sistema di Gestione Adeguamento Antincendio (SGSA)
- Ambito Servizi alle persone:
 - Formazione ed Informazione
 - Sorveglianza Sanitaria

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo pari:

- per il lotto 1 a Euro 11.220.000,00 IVA esclusa, costituito dall'importo massimo pari a Euro 10.200.000,00 (diecimilioniduecentomila) IVA esclusa e dall'importo del *Plafond* pari a Euro 1.020.000,00 (unmilioneventimila) IVA esclusa;
- per il lotto 2 a Euro 14.300.000,00 IVA esclusa, costituito dall'importo massimo pari a Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni) IVA esclusa e dall'importo del *Plafond* pari a Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila) IVA esclusa;
- per il lotto 6 a Euro 19.140.000,00 IVA esclusa, costituito dall'importo massimo pari a Euro 17.400.000,00 (diciassettemilioniquattrocentomila) IVA esclusa e dall'importo del *Plafond* pari a Euro 1.740.000,00 (unmilionesettecentoquarantamila) IVA esclusa;
- per il lotto 9 a Euro 10.010.000,00 IVA esclusa, costituito dall'importo massimo pari a Euro 9.100.000,00 (novemilionicentomila) IVA esclusa e dall'importo del *Plafond* pari a Euro 910.000,00 (novecentodiecimila) IVA esclusa;

2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
5. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
6. Si precisa che, in ogni caso, l'Amministrazione non può procedere all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura se il Fornitore non ha precedentemente prodotto la cauzione definitiva, di spettanza dell'Amministrazione Contraente, di cui al successivo articolo 12.

ARTICOLO 5 - DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 04/02/2021; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore via PEC con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 4, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.
2. Resta ferma la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 4 e come meglio descritto e disciplinato ai paragrafi 3.3 e 3.4 del Capitolato Tecnico.

3. Per durata della Convenzione s'intende il termine di adesione delle Amministrazioni alla Convenzione medesima; la Convenzione, pertanto, resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutta la durata degli stessi.
4. Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere emessi Atti Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'Ordinativo Principale di Fornitura.
5. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi Principali di Fornitura, hanno durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei Servizi indicata nell'Ordinativo Principale di Fornitura. I servizi costituenti l'Ordinativo Principale di Fornitura, anche se ad erogazione posticipata, avranno un'unica scadenza che rimane fissata al termine dei 36 (trentasei) mesi dalla data di inizio di erogazione dei Servizi, coincidente con la data di sottoscrizione del 1° Verbale di consegna di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico.

La durata di Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Attività extra canone eventualmente emessi non può, in ogni caso, essere superiore al termine di scadenza previsto per l'Ordinativo Principale di Fornitura al quale gli stessi si riferiscono. Pertanto, gli Atti Aggiuntivi e/o gli Ordini di Attività extra canone eventualmente emessi e, conseguentemente, i servizi e le attività oggetto degli stessi avranno scadenza coincidente con l'Ordinativo Principale di Fornitura cui si riferiscono e con i servizi e le attività oggetto di quest'ultimo.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, e nelle Condizioni Generali, e/o nel Capitolato Tecnico, anche a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di attività extra canone, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, ove migliorativa; l'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi Principali di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
2. Il Fornitore si impegna, tra l'altro, a rispettare tutti gli ulteriori obblighi dettagliati nei paragrafi 13.3 e 13.4 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto di requisiti, termini e livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica; tutti da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione della presente Condizione e dei singoli Contratti attuativi.
4. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Amministrazione Contraente "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a

rispettare i conseguenti obblighi.

ARTICOLO 7 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e/o Atto Aggiuntivo e/o Ordine di attività extra canone dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura e/o nell'Atto Aggiuntivo al medesimo e/o negli Ordini di attività extra canone.
2. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativa, nell'Offerta Tecnica nel rispetto di termini, modalità e condizioni prescritti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica del Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Fermo restando quanto riportato al precedente articolo 4, il Fornitore dovrà a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare i/il servizi/o di cui ai singoli Ordinativi Principali di Fornitura entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla formalizzazione dell'Ordinativo stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla formalizzazione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali stabilite nel medesimo Capitolato Tecnico. In caso di accordi tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente per l'attivazione dei servizi in tempi inferiori, il Fornitore dovrà comunicare, in forma scritta all'Amministrazione medesima, entro 7 (sette) giorni solari e consecutivi dall'esecuzione del sopralluogo, l'impegno ad erogare i servizi nei tempi concordati.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico.
5. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
6. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8 - SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i

Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'Allegato "A" "Capitolato Tecnico e relative Appendici" alla presente Convenzione, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore:

- l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: importo, valore stimato di contratto, ecc.;
 - data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
2. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'Allegato "A" "Capitolato Tecnico e relative Appendici".
3. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e

monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

5. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto stipulato nell'ambito della presente Convenzione, la data di cessazione dello stesso, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci, nonché a comunicare la data dell'ultima fattura emessa in relazione all'ultimo contratto.

ARTICOLO 9 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o, se migliorativi o integrativi, offerti per tutti i servizi oggetto di Convenzione, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo, di ciascun Atto Aggiuntivo e/o di ciascun Ordine di Attività extra canone sono determinati dall'applicazione dei ribassi offerti dal Fornitore nell'Offerta Economica ai prezzi posti a base d'asta di cui all'Allegato 9 al Disciplinare di gara.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione del servizio, di cui al precedente articolo 2 "Definizioni". I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

3. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti correnti intestati al Fornitore presso:

[illegible]

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.

6. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi

per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.

10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
11. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01% (zero/01) .

Lo sconto verrà riconosciuto , fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 2.

13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01% (zero/01) .

ARTICOLO 11 - PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per la disciplina delle penali, anche legate ai livelli di servizio, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio/prestazioni in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni o Consip applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
5. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 16 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2, 3 del medesimo articolo 16, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato
- per il lotto 1 in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente n. IM 000036861 per un importo di Euro 300.000,00= (trecentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione
 - per il lotto 2 rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente n. IM 000036862 per un importo di Euro 300.000,00= (trecentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione,
 - per il lotto 6 rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente n. IM 000036863 per un importo di Euro 300.000,00= (trecentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione;
 - per il lotto 9 rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente n. IM 000036864 per un importo di Euro 300.000,00= (trecentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione;
- il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo

si obbliga fin da ora a prestare, a seguito della approvazione definitiva da parte della singola Amministrazione del Piano Dettagliato delle Attività e, comunque, prima – e, quindi, ai fini – dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, una cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura. Sulla base di quanto prescritto dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione definitiva, è aumentato dei seguenti punti percentuali: 86% anch’essi applicati al valore dell’Ordinativo Principale di Fornitura. Una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore a fronte dell’emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato con le medesime modalità sopra indicate applicate al valore dell’Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura.

3. La garanzia di cui al precedente comma 2 è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
4. Oltre a quanto previsto al precedente comma ai precedenti commi a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato
 - per il lotto 1 la cauzione rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente serie IM Nr. 36865 per un importo pari ad Euro 46.150,00= (quarantaseimilacentocinquanta/00);
 - per il lotto 2 la cauzione rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente serie IM Nr. 36866 per un importo pari ad Euro 28.050,00 (ventottomilacinquanta);
 - per il lotto 6 la cauzione rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente serie IM Nr. 36867 per un importo pari ad Euro 24.850,00 (ventiquattromilaottocentocinquanta);
 - per il lotto 9 la cauzione rilasciata in data 25/11/2020 da S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. ed avente serie IM Nr. 36868 per un importo pari ad Euro 29.450,00 (ventinovemilaquattrocentocinquanta);
5. Ferma restando l’operatività delle garanzie di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tali garanzie a misura dell’avanzamento dell’esecuzione in ordine al pagamento da parte del Fornitore dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, Consip S.p.A e/o ciascuna Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore

con PEC o raccomandata a/r, per quanto di rispettiva competenza, la Convenzione e/o il singolo Contratto attuativo nei seguenti casi:

- a) errori da parte del Fornitore nel calcolo del Livello di Servizio (e delle sue componenti) relativo ad un singolo Ordinativo Principale di Fornitura, secondo quanto previsto nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, che si ripetano per 5 volte nell'arco di un anno;
 - b) nel caso di applicazione delle penali di cui al par. 9.1 del Capitolato tecnico per un periodo di 6 (sei) mesi consecutivi;
 - c) negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico;
 - d) nel caso in cui il Fornitore o il suo subappaltatore violino gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o dal Responsabile), oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Per il servizio Integrato

- Ambito Gestione e Coordinamento
- Ambito Organizzazione
- Ambito Tecnico
- Ambito Servizi alle persone

Per i servizi a catalogo:

- Servizi Gestionali
- Servizi Tecnici
- Servizi alle Persone.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e

della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,25 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. [REDACTED].
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via PEC. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 04/02/2021

CONSIP S.p.A.
Ing. CRISTIANO CANNARSA
C.F.: [REDACTED]

IL FORNITORE
GIUSEPPINA CAPORALE
C.F.: [REDACTED]

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni – ed. 4 – ID 1619

Convenzione Lotti 1, 2, 6, 9



Certificatore: Poste italiane EU Qualified
certified CA

Validità: 19.06.2018 al 18.06.2021

Firma digitale: n. 3981615

Certificatore: ARUBAPEC EU Qualified
Certificates CA G1

Validità: 19/02/2020 al 19/02/2023

Firma digitale: n. 6e02b643fa340452

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione dei Servizi); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 16 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 17 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 04/02/2021

IL FORNITORE

GIUSEPPINA CAPORALE

C.F.: [REDACTED]

Certificatore: ARUBAPEC EU Qualified Certificates CA G1

Validità: dal 19/02/2020 al 19/02/2023

Firma digitale: n. 6e02b643fa340452